

Roma, 27 marzo 2008



**Ministero del Lavoro e della  
Previdenza Sociale**

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

All' *AGENS - Agenzia Confederale dei Trasporti e  
Servizi*  
*Via Appia Pignatelli, 5*  
*00178 Roma*

Prot. 25/I/0004442

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Apprendistato professionalizzante – Figura del tutore aziendale.

L'AGENS - Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi - ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla necessità o meno della presenza costante del tutore in affiancamento all'apprendista macchinista nei servizi di condotta dei treni.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.

A questo proposito, si fa presente che, ai sensi della disciplina in materia di apprendistato ed in particolare del D.M. del 28 febbraio 2000, il *tutor* ha il compito di affiancare l'apprendista nella formazione e di trasmettere allo stesso le competenze necessarie all'esercizio dell'attività lavorativa, collaborando attivamente alla definizione del relativo percorso formativo.

Il suddetto ruolo del *tutor*, quale figura di riferimento per l'apprendista nel corso della sua permanenza in azienda, risulta, altresì, confermato, nell'ambito delle attività ferroviarie, dal CCNL del 16/04/2003 (art. 18, punto 8) e dall'accordo nazionale sottoscritto, in data 1/03/2006, dalla stessa Agenzia interpellante e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL medesimo, compresa l'Or.S.A., Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base – Settore Ferrovie.

Le sopracitate fonti contrattuali, che consentono l'applicazione immediata dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante nel relativo settore, prevedono, in particolare, anche con riferimento alla figura professionale del macchinista, in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 28 febbraio 2000, n. 22, la nomina di un *tutor* aziendale, da parte del datore di lavoro, al fine di assicurare il necessario raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione teorico-pratica, con

il compito di esprimere, altresì, le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista, ai fini della relativa attestazione di idoneità rilasciata dall'impresa.

Per quanto attiene, più in particolare, alla problematica della presenza costante del tutore durante lo svolgimento della prestazione lavorativa dell'apprendista, dall'analisi della normativa vigente non si desume alcun obbligo di affiancamento continuativo, come si ricava indirettamente dalla previsione secondo cui "il tutor può seguire fino a 5 apprendisti".

Tale assunto risulta confermato, peraltro, dal CCNL Trasporto Merci, relativo ad un settore merceologico affine a quello in esame. L'art. 5, punto 14, (nel testo sostituito dal verbale di accordo del 18/10/2005 sull'apprendistato professionalizzante) del suddetto CCNL, con riferimento agli autisti inquadrati nei livelli 3° e 3° super, prevede, infatti, che l'accompagnamento da parte del *tutor* per l'intera la durata del contratto di apprendistato avviene "prescindendo dall'affiancamento fisico del *tutor*", "considerato che per la guida dei veicoli industriali è già necessario il possesso di una serie di requisiti di legge che attestano la specifica idoneità tecnica".

Più specificatamente, per quanto attiene al settore ferroviario, dall'esame del punto 9 del sopra indicato accordo nazionale del 1/03/2006, risulta che il macchinista in apprendistato, nei primi 20 mesi, può essere utilizzato soltanto in servizi "a doppio agente", nei quali la condotta del treno è affidata a due macchinisti (con funzione di "primo agente" e "secondo agente"); decorso il suddetto periodo, qualora sia in possesso delle previste abilitazioni, l'apprendista potrà essere utilizzato anche nei servizi ad agente unico.

Nell'allegato 1, contenente "Profili formativi per la figura professionale di Macchinista – livello D", che costituisce parte integrante dell'accordo di settore del 1/03/2006, è previsto, inoltre, un modulo formativo dedicato al tirocinio pratico. Quest'ultimo si articola in 250 giornate di prestazione di effettivo servizio di condotta, da parte dell'apprendista, in qualità di secondo agente, di cui almeno 10 in presenza dell'istruttore. Il testo in esame contiene, altresì, l'espressa precisazione che, nel corso delle suddette 250 giornate, i macchinisti impegnati nell'esercizio dell'attività di primo agente "non sono da considerare tutori aziendali per l'apprendistato". Tale ultima precisazione, unitamente alla sopracitata disciplina normativa e contrattuale in materia di apprendistato, risulta, pertanto, confermare sia pur implicitamente l'insussistenza di un obbligo di affiancamento continuativo del tutore all'apprendista macchinista nell'esercizio nell'attività di condotta dei treni sull'infrastruttura ferroviaria.

L'esigenza di garantire la circolazione del convoglio in sicurezza è affidata, in particolare, alle disposizioni che prevedono che l'apprendista abbia conseguito le necessarie abilitazioni, abbia concluso il tirocinio pratico e che sia decorso il periodo di 20 mesi previsto dall'accordo nazionale sopracitato per l'utilizzazione del macchinista in apprendistato nei servizi ad agente unico.

Si ritiene opportuno precisare da ultimo che tali considerazioni sono riferite “esclusivamente” all’attività di tutoraggio nell’apprendistato e non influenzano in alcun modo la più ampia problematica della “conduzione ad agente unico” che, per i profili legati alla circolazione ferroviaria ed alla sicurezza sul lavoro, è, ovviamente, oggetto di specifica trattazione in altre sedi.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Paolo Pennesi)

MS